

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato - Primo Presidente f.f.

Dott. AMOROSO Giovanni - Presidente di Sez.

Dott. DIDONE Antonio - Presidente di Sez.

Dott. DI IASI Camilla - Presidente di Sez.

Dott. PETITTI Stefano - Presidente di Sez.

Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere

Dott. ARMANO Uliana - Consigliere

Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24672/2015 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso la sig.ra (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' DELLA REGIONE SICILIANA;

- intimato -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 8/2013 del TRIBUNALE di PALERMO; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/02/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso affinché la Corte dichiari la giurisdizione del giudice ordinario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società (OMISSIS) s.p.a. ha in via monitoria domandato alla Regione Siciliana avanti al Tribunale di Palermo il pagamento di rate dei corrispettivi per il servizio di trasporto pubblico locale di persone effettuato relativamente alle linee assegnate con lo stipulato contratto di relativo affidamento.

Essendo insorta questione in ordine alla giurisdizione, stante l'eccezione sollevata nel corso del giudizio di opposizione agli emessi decreti ingiuntivi dall'Assessorato alle infrastrutture e mobilità della Regione siciliana che ha eccepito la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, la società (OMISSIS) s.p.a. propone regolamento preventivo di giurisdizione ex articolo 41 c.p.c., affidato ad unico complesso motivo, illustrato da memoria.

L'intimato non ha svolto attività difensiva.

Con requisitoria scritta dell'8/6/2016 il P.G. presso la Corte Suprema di Cassazione ha chiesto dichiararsi la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel premettere che la Regione siciliana ha con Legge Regionale n. 19 del 2005, abolito il regime concessorio, sostituendolo con contratti di affidamento di servizi aventi natura di contratti di appalto pubblico di servizi, la ricorrente sostiene che avendo la controversia ad oggetto la fase della relativa esecuzione la giurisdizione è dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Il ricorso è fondato.

Come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare, le controversie aventi ad oggetto la misura dei compensi spettanti alle imprese esercenti i servizi di trasporto locale in concessione rientrano nella

giurisdizione del giudice ordinario, e non del giudice amministrativo, attenendo non già al mancato o illegittimo esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione concedente bensì a pretesa economica trovante fonte unicamente nel contratto di gestione di servizio pubblico locale di trasporto (cfr. Cass., Sez. Un., n. 23898 del 2015; Cass., Sez. Un., 22/4/2013, n. 9690).

Orbene, come rilevato anche dal P.G. presso questa Corte nella sua requisitoria scritta, nella specie trattasi appunto di pretesa dall'odierna ricorrente monitoriamente azionata nei confronti dell'Assessorato alle infrastrutture e mobilità della Regione siciliana al pagamento del corrispettivo di effettuate prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale di persone relativo alle linee ad essa assegnate mediante il contratto di affidamento con quest'ultimo stipulato.

Va pertanto dichiarata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Spese rimesse.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Spese rimesse.

Nessun messaggio selezionato

<p class="noscript">This app uses JavaScript. Your browser either doesn't support JavaScript or you have it turned off. To use this app please use a JavaScript enabled browser.</p>